



Prot. 249198

del 23/12/2014

**VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI**

ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 4 della L. 241 /1990 s.m.

**Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria. Istanze di Autorizzazione Paesaggistica ed Accertamento di Compatibilità Paesaggistica relative a stabilimenti balneari del Comune di Rimini.**

L'anno 2014 il giorno **22 dicembre**, presso la sala riunioni dell'Ufficio per il Paesaggio di questa Amministrazione, al quarto piano del palazzo sito in Via Rosaspina n. 21, è stata convocata una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 4 della L. 241/1990 s.m.

In riferimento all'oggetto, la Conferenza ha per scopo: l'acquisizione da parte dell'amministrazione procedente di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, in relazione alle pratiche di stabilimenti balneari in oggetto con particolare riferimento al rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

**PREMESSO** che in relazione alla stagione balneare 2013 presso la città di Rimini, numerosi imprenditori ed operatori balneari hanno previsto la realizzazioni di diversi interventi presso i propri stabilimenti balneari;

**RICHIAMATO** che la Costituzione riconosce alla tutela del paesaggio valenza di interesse primario nel nostro ordinamento;

**CONSIDERATO** che la zona dell'Arenile del Comune di Rimini è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., ed oggetto di specifica tutela e valorizzazione da parte del P.T.C.P. approvato dalla Provincia di Rimini con delibera di C.P. n. 61 del 23/10/2008;

**VISTI** l'art. 14, commi 2 e 4 l'art. 14 ter, commi 2 e 3bis della legge n. 241/1990 s.m.;

**TENUTO CONTO** che numerose pratiche di richiesta di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica pervenute nel 2013 all'Ufficio per il Paesaggio del Comune di Rimini, in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., e del D.P.R. n. 139/2010, e di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., risultano a tutt'oggi ancora da definire;

**DATO ATTO** che gli operatori balneari continuano ad avere un vivo ed attuale interesse alla regolarizzazione degli interventi presso gli stabilimenti balneari anche per la prossima stagione balneare;

**TENUTO CONTO** che gli interventi riguardano manifestazioni temporanee e sia strutture stagionali ed amovibili che strutture permanenti;

**RITENUTO OPPORTUNO**, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, attuare una semplificazione dell'iter procedimentale ed una anticipazione dei tempi dell'iter medesimo, e che l'amministrazione procedente acquisisca tramite conferenza di servizi intese concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, onde evitare il rischio di non ottenere in tempo utile i necessari pareri per lo svolgimento dell'attività di impresa;

**RICHIAMATA** la lettera di convocazione della presente Conferenza, rivolta agli enti ed uffici sotto indicati, rif. prot. n. 230930 del 02/12/2014 ;

**DATO ATTO** che l'Ing. Dal Piaz Chiara, in qualità di Dirigente del S.U.E. ha conferito apposita delega, conservata agli atti d'ufficio, per far partecipare in sua vece e rappresentare il Comune di Rimini, e l'Ufficio per il Paesaggio, esclusivamente per le competenze in materia paesaggistica l'Arch. Turrini Duccio, responsabile del procedimento per le Autorizzazioni Paesaggistiche e la Dott.ssa Pagliarani Daniela, responsabile del procedimento per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; che la presente Conferenza di Servizi è presieduta dalla Dott.ssa Pagliarani Daniela, Istruttore direttivo c/o l'Ufficio per il Paesaggio del Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Rimini, e munita di apposita delega, limitatamente alle competenze in materia paesaggistica, da parte dell'Ing. Dal Piaz Chiara, Dirigente del S.U.E.;

**DATO ATTO** che Responsabile dell'emissione del provvedimento finale, ai sensi di legge, in riferimento rispettivamente ai procedimenti di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, è il Dirigente del S.U.E. Ing. Dal Piaz Chiara;

**DATO ATTO** che il S.U.A.P. è chiamato a partecipare alla Conferenza di Servizi in parola, in riferimento all'espressione del parere di competenza relativo alla verifica di conformità urbanistica ed edilizia al vigente Piano dell'Arenile;

**DATO ATTO** che il presente verbale di Conferenza di Servizio costituisce avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 s.m. per le istanze di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica di seguito esaminate; che relativo avviso inerente la presente procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

tutto ciò premesso, la seduta della Conferenza di Servizi viene aperta alle ore 8,30

Dato atto che sono presenti alla Conferenza i seguenti Enti/Uffici, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:

Enti ed Amministrazioni invitati	Cognome e Nome e Qualifica	Delega	Note
Comune di Rimini Settore Sportello Unico per l'Edilizia	Ing. Dal Piaz Chiara Dirigente Settore Sportello Unico per l'Edilizia	Vedi delega attribuita a Turrini e Pagliarani conservata agli atti	Assente
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna	Arch. Pezzi Aldo Giorgio Funzionario	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Agenzia delle Dogane di Rimini			Assente Vedi Nota del 14/3/2014
Comune di Rimini S.U.A.P.	Ing. Felicione Alessandra istruttore tecnico	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Comune di Rimini Settore Turismo Water Front e Riqualificazione Demanio	Dott.ssa Caprili Catia Dirigente		Presente
Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio	Arch. Turrini Duccio Responsabile del procedimento	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio	Dott.ssa Pagliarani Daniela Responsabile del procedimento	Vedi delega conservata agli atti	Presente

A chiarimento si fornisce il significato delle seguenti sigle:

**C.Q.A.P. o Commissione** = Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

**ACP.** = Accertamento di compatibilità paesaggistica;

**AP** = Autorizzazione paesaggistica

**AP/S** = Autorizzazione paesaggistica semplificata

Si procede all'esame delle seguenti n. 10 pratiche

1) pratica prot. n.238179 del 11/12/2014  
OGGETTO: A.P. S Pratica 1928/2014

#### PARERE DELLA COMMISSIONE n. 292 del 16.12.2014

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, tenuto conto del carattere temporaneo e amovibile delle opere presentate, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere

presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: dato il carattere temporaneo dell'evento (1 giorno) si esprime parere favorevole vincolato alla rimozione completa delle opere nelle 48 ore successive all'evento stesso.

Il Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: *preso atto dell'istanza presentata dalla ditta XXX relativa all'installazione di strutture temporanee presso il bagno XX di Rimini Sud , esaminata la documentazione allegata all'istanza, preso atto che l'intervento consiste in un evento di due giorni , 31/12/14 e 01/01/2015, ( quindi della durata complessiva inferiore ai sei mesi, di cui alla lettera f , art. 7 della L.R 15/2013 ) , preso atto che ai sensi dell'art. 23 c. 1 , lettera g, sono ammissibili attività connesse al settore turistico/balneare con le prescrizioni e i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo e dell'art. 21, preso atto che il comma 5 dell'art. 23 delle NTA vieta espressamente determinate attività ( in particolare, discoteche, locali dal ballo, attività commerciali in sede fissa di cui al D.lgs 114/1998), tenuto che la valutazione riguarda la realizzazione delle sole strutture legate alla manifestazione temporanea, ritiene ammissibile, ai sensi della lettera g comma 4 dell'art. 23 delle NTA l'intervento con la permanenza delle strutture al solo periodo indicato, previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, purché non comporti inquinamento atmosferico od acustico o sia suscettibile di creare problemi di ordine pubblico, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinanza balneare e purché non risulti in contrasto con il comma 5 dell'art. sopra citato. L'attività edilizia dovrà essere subordinata alla conformità dell'intervento alla normativa tecnica vigente, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico sanitari e non creare delle barriere architettoniche. L'esecuzione dell'opera dovrà essere preceduta dalla comunicazione al Suap della data di inizio dei lavori e di rimozione del manufatto.*

**2) pratica prot. n. 224851 del 24/11/2014 integrata con 241085 del 12/12/2014  
OGGETTO: A.P.S Pratica n. 1832/2014**

*Precedente Parere CQAP n.286/2014 del 09.12.2014*

**PARERE DELLA COMMISSIONE n.294 del 16.12.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Si raccomanda di aggiornare gli elaborati sistemando le incongruenze grafiche rilevate.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi, ed al parere dell' Agenzia del Demanio di Bologna.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole

**3) pratica prot. n. 224563 del 15/12/2014  
OGGETTO: A.P. Pratica 1954/2014**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 295 del 16.12.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole

**4) pratica prot. n. 243192 del 16/12/2014  
OGGETTO: A.P.S. Pratica n. 1967/2014**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 296 del 16.12.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: parere favorevole condizionato all'uniformazione cromatica dell'antenna in progetto alle strutture metalliche preesistenti del ponte .

**5 ) pratica prot. n. 243348 del 16/12/2014**  
**OGGETTO: A.P.S. Pratica 1966/2014**

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 297 del 16.12.2014**

Esaminati gli elaborati presentati, ascoltato il tecnico relatore, tenendo conto delle rassicurazioni derivanti dagli studi eseguiti in merito agli aspetti idraulici in relazione alla collocazione dell'opera, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime a maggioranza parere favorevole, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: sentiti i progettisti sulla necessità dell'adeguamento del progetto per ridurne al massimo l'impatto sull'ambiente naturalistico tutelato si rinvia il parere all'ottenimento dei grafici aggiornati.

**6) pratica prot. n. 136422 del 18/07/2013 integrata con prot. 82457 del 06/05/2014**  
**OGGETTO: A.P.S Pratica 1109/2013**

*Precedente Parere CQAP n. 512/2013 del 03/12/2013*

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 180 del 20/05/2014**

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- eliminazione della tenda/gazebo n. 3, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana (compresa la struttura gazebo n.2 – due pezzi e la pergola n.1);
- uniformare le altezze utili a m 2,20;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente .

Si rilevano incongruenze tra elaborati grafici e relazione descrittiva delle opere, nonché negli stessi elaborati grafici.

Parere Ufficio Demanio:nessuna valutazione viene espressa in quanto si tratta di area privata.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p, inoltre la recinzione delle aree ludiche non dovrà essere realizzata con i profili angolari di cui alla tavola 2 in quanto lo steccato si configura come una vera e propria barriera visiva e fisica, in alternativa si potrà optare per dei pali in legno distanziati e uniti da corde in fibra naturale. Per quanto concerne le recinzioni dei campi da gioco dovranno essere realizzate con pali in legno.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: la pavimentazione così come rappresentata risulta non conforme all'articolo 35 e all'art. 25 delle NTA, si chiede pertanto di ridimensionare i percorsi e il parcheggio biciclette per quanto concerne la larghezza. La restante pavimentazione sarà ammissibile se data dimostrazione del rispetto degli articoli sopra citati. Le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 delle N.T.A del piano (h. progetto maggiore di 4 metri). Preso atto dell'autorizzazione demaniale n.178/97 si rimarca : - che i gazebo 1, 2, 3 risultano ammissibili mentre il gazebo n.4 non è conforme per superficie max ammissibile e collocazione; - l'area ludica dovrà avere una distanza di almeno 2,5 m. dalla fascia C; - risulta ammissibile il solo campo da beach collocato interamente in fascia B. La recinzione legata al campo basket non viene assentita non solo perché non conforme all'art 34 ma perché non trova collocazione nell'elaborato grafico. Tutto quanto indicato genericamente nella relazione paesaggistica e che non trova collocazione negli elaborati grafici non viene valutato e quindi assentito.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;

- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali, fatta eccezione per il campo da bocce che è da considerarsi permanente;
  - il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art. 31 delle NTA del piano dell'arenile;
  - almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri.

Nota: per le opere non richieste in autorizzazione paesaggistica e che nello stato di fatto sono state rappresentate come esistenti, e non realizzate ante 1985, dovrà essere presentata apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Ls. n. 42/2004 s.m.

**7) pratica prot. n. 136425 del 18/07/2013 integrata con prot. 82457 del 06/05/2014**  
**OGGETTO: A.P. S Pratica 1110/2013**

*Precedente Parere CQAP n. 513/2013 del 03/12/2013*

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 181 del 20/05/2014**

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- eliminazione del gazebo n. 1 e spostamento del gazebo n.2 in asse con la cabina direzionale, lato mare, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana;
- uniformare le altezze utili a m 2,20;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Si rilevano incongruenze tra elaborati grafici e relazione descrittiva.

Parere Ufficio Demanio:nessuna valutazione viene espressa in quanto si tratta di area privata.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p, ad esclusione del punto 1, per il quale si condivide l'opportunità di eliminare il gazebo 1 che per tipologia dimensioni e collocazione risulta di ostacolo visivo e permeabile verso mare; si ritiene tuttavia, a fronte di quanto appena esposto, che il gazebo 2 si possa essere mantenuto nella posizione e dimensioni di progetto inoltre la recinzione delle aree ludiche non dovrà essere realizzata con i profili angolari di cui alla tavola 2 in quanto lo steccato si configura come una vera e propria barriera visiva e fisica, in alternativa si potrà optare per dei pali in legno distanziati e uniti da corde in fibra naturale. Per quanto concerne le recinzioni dei campi da gioco dovranno essere realizzate con pali in legno.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto:preso atto di quanto espresso dalla Soprintendenza si evidenzia che la pavimentazione così come rappresentata risulta non conforme all'articolo 35 e all'art. 25 delle NTA, si chiede pertanto di ridimensionare i percorsi e il parcheggio biciclette per quanto concerne la larghezza. La restante pavimentazione sarà ammissibile se data dimostrazione del rispetto agli articoli sopra citati. Le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 delle N.T.A del piano (h. progetto maggiore di 4 metri). In base a quanto dichiarato con nota prot.136485 del 18 luglio 2013 è ammissibile la realizzazione del solo campo da beach posizionato a nord est della cabina di direzione, al riguardo si chiedono chiarimenti con quanto rappresentato nell'autorizzazione demaniale 280/2005 ; il campo da bocce sempre in riferimento alla nota sopra citata risulta collocato in posizione differente, pertanto, è ammissibile nella posizione indicata nella tavola 1 prot. 82457 del 06 maggio 2014 a carattere stagionale. Si chiedono chiarimenti circa le discrepanze rilevate tra i due elaborati. Tutto quanto indicato genericamente nella relazione paesaggistica e che non trova collocazione negli elaborati grafici non viene valutato e quindi assentito.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali;

- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art. 31 delle NTA del piano dell'arenile;
  - almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri.

Nota: per le opere non richieste in autorizzazione paesaggistica e che nello stato di fatto sono state rappresentate come esistenti, e non realizzate ante 1985, dovrà essere presentata apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Ls. n. 42/2004 s.m.

**8) pratica prot. n. 136431 del 18/07/2013 integrata con prot. 82457 del 06/05/2014**  
**OGGETTO: A.P.S. Pratica 1111/2013**

Precedente Parere CQAP n. 514/2013 del 03/12/2013

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 182 del 20/05/2014**

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- eliminazione del gazebo n.2, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana;
- uniformare le altezze utili a m 2,20;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente .

Si rilevano incongruenze tra elaborati grafici e relazione descrittiva delle opere, nonché negli stessi elaborati grafici.

Parere Ufficio Demanio:nessuna valutazione viene espressa in quanto si tratta di area privata.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p, inoltre la recinzione delle aree ludiche non dovrà essere realizzata con i profili angolari di cui alla tavola 2 in quanto lo steccato si configura come una vera e propria barriera visiva e fisica, in alternativa si potrà optare per dei pali in legno distanziati e uniti da corde in fibra naturale. Per quanto concerne le recinzioni dei campi da gioco dovranno essere realizzate con pali in legno.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: per quanto concerne la pavimentazione in fascia B si evidenzia che non è conforme all'art. 35 delle NTA, pertanto dovrà essere proposta una nuova soluzione progettuale. Il campo da beach volley e le relative reti di protezione risultano non ammissibili per collocazione e ciò è confortato anche dalla dichiarazione prot. 136488 del 18 luglio 2013. Tutto quanto indicato genericamente nella relazione paesaggistica e che non trova collocazione negli elaborati grafici non viene valutato e quindi assentito.

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
  - gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
  - l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
  - i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali, fatta eccezione per il campo da bocce che è da considerarsi permanente;
  - il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art. 31 delle NTA del piano dell'arenile;
  - almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri

Nota: per le opere non richieste in autorizzazione paesaggistica e che nello stato di fatto sono state rappresentate come esistenti, e non realizzate ante 1985, dovrà essere presentata apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Ls. n. 42/2004 s.m.

**9) pratica prot. n. 136433 del 18/07/2013 integrata con prot. 82457 del 06/05/2014**

**OGGETTO: A.P.S. Pratica 1112/2013**

*Precedente Parere CQAP n. 515/2013 del 03/12/2013*

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 183 del 20/05/2014**

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- collocare i gazebo n. 1, affiancandoli, a lato delle cabine spogliatoio sul lato Nord-Ovest e spostare il gazebo n. 2 a partire dal filo della cabina direzionale più piccola, verso Nord-Ovest, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana;
- uniformare le altezze utili a m 2,20;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Si rilevano incongruenze tra elaborati grafici e relazione descrittiva delle opere, nonché negli stessi elaborati grafici.

Parere Ufficio Demanio:nessuna valutazione viene espressa in quanto si tratta di area privata.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p, inoltre la recinzione delle aree ludiche non dovrà essere realizzata con i profili angolari di cui alla tavola 2 in quanto lo steccato si configura come una vera e propria barriera visiva e fisica, in alternativa si potrà optare per dei pali in legno distanziati e uniti da corde in fibra naturale. Per quanto concerne le recinzioni dei campi da gioco dovranno essere realizzate con pali in legno.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: si evidenzia che la pavimentazione così come rappresentata risulta non conforme all'articolo 35 e all'art. 25 delle NTA, si chiede pertanto di ridimensionare i percorsi per quanto concerne la larghezza e di collocare il parcheggio biciclette in conformità all' art. 25. La restante pavimentazione sarà ammissibile se data dimostrazione del rispetto agli articoli sopra citati. Le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 delle N.T.A del piano (h. progetto maggiore di 4 metri). Il campo da bocce è ammissibile a carattere stagionale: in base a quanto dichiarato con nota prot. 136491 del 18 luglio 2013 si chiedono chiarimenti circa le discrepanze rilevate tra l'elaborato allegato alla dichiarazione e l' elaborato tavola 1 prot. 82457 del 06/05/2014. I giochi in fascia A sono ammissibili se nella percentuale massima dell' art. 25 delle NTA. Tutto quanto indicato genericamente nella relazione paesaggistica e che non trova collocazione negli elaborati grafici non viene valutato e quindi assentito.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
  - gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
  - l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
  - i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali;
  - il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art. 31 delle NTA del piano dell'arenile;
  - almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri.

Nota: per le opere non richieste in autorizzazione paesaggistica e che nello stato di fatto sono state rappresentate come esistenti, e non realizzate ante 1985, dovrà essere presentata apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Ls. n. 42/2004 s.m.

**10) pratica prot. n. 136436 del 18/07/2013 integrata con prot. 82457 del 06/05/2014**  
**OGGETTO: A.P.S. Pratica 1113/2013**

*Precedente Parere CQAP n. 516/2013 del 03/12/2013*

**PARERE DELLA COMMISSIONE n. 184 del 20/05/2014**

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- eliminazione dei gazebo n. 1 e n. 2 e spostamento del gazebo n. 3 nella posizione del gazebo n. 1 con lato

- lungo verso la cabina direzionale, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana;
  - uniformare le altezze utili a m 2,20;
  - utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Si rilevano incongruenze tra elaborati grafici e relazione descrittiva delle opere, nonché negli stessi elaborati grafici.

Parere Ufficio Demanio:nessuna valutazione viene espressa in quanto si tratta di area privata.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p, fatta eccezione per il gazebo 3 che potrà essere realizzato in corrispondenza dell' attuale cabina deposito ma a mare di quest'ultima, in fascia B, inoltre la recinzione delle aree ludiche non dovrà essere realizzata con i profili angolari di cui alla tavola 2 in quanto lo steccato si configura come una vera e propria barriera visiva e fisica, in alternativa si potrà optare per dei pali in legno distanziati e uniti da corde in fibra naturale. Per quanto concerne le recinzioni dei campi da gioco dovranno essere realizzate con pali in legno.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: si evidenzia che la pavimentazione così come rappresentata risulta non conforme all'articolo 35 e all'art. 25 delle NTA, si chiede pertanto di ridimensionare i percorsi per quanto concerne la larghezza e di collocare il parcheggio biciclette in conformità all' art. 25. La restante pavimentazione sarà ammissibile se data dimostrazione del rispetto agli articoli sopra citati. Le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 delle N.T.A del piano (h. progetto maggiore di 4 metri). I giochi in fascia A sono ammissibili se nella percentuale massima dell' art. 25 delle NTA. L'area ludica collocata in fascia B dovrà avere una distanza di almeno mt. 2,5 dalla fascia C. Per quanto riguarda le strutture ad ombreggio si rimanda a quanto espresso dalla Soprintendenza. Tutto quanto indicato genericamente nella relazione paesaggistica e che non trova collocazione negli elaborati grafici non viene valutato e quindi assentito e lo stesso vale per il ricovero giochi che non è stato descritto sufficientemente nella relazione e nella tavola 2.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
  - gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i con visivi fra entroterra e mare;
  - l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
  - i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali;
  - il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art. 31 delle NTA del piano dell'arenile;
  - almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile ( sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri.

Nota: per le opere non richieste in autorizzazione paesaggistica e che nello stato di fatto sono state rappresentate come esistenti, e non realizzate ante 1985, dovrà essere presentata apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Ls. n. 42/2004 s.m.

**In conclusione**, viste le risultanze sopra descritte in riferimento ad ogni pratica esaminata, si demanda ai rispettivi responsabili del procedimento lo svolgimento dei compiti di competenza, ed al Responsabile del Provvedimento l'adozione del provvedimento finale, ai sensi di legge, rispettivamente per il procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Si precisa, infine, che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 139 /2010, si riserva di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., qualora gli interventi progettati siano assoggettabili al regime ordinario di cui all'art. 146 del Codice del Paesaggio, in quanto eccedenti il limite previsto per gli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'allegato I parte integrante del D.P.R. 139/2010, e/o siano a carattere permanente.

Il presente verbale verrà trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza, e trasmesso per quanto di competenza al Dirigente del S.U.A.P. ed al Dirigente del S.U.E. del Comune di Rimini, come Dirigenti detentori delle deleghe in ordine alla rispettive competenze indicate nella premessa di cui al presente verbale.

Alle ore 12,30 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, firmato e sottoscritto

**Comune di Rimini S.U.E. Ufficio per il Paesaggio  
Dott.ssa Pagliarani Daniela**

**Comune di Rimini S.U.E. Ufficio per il Paesaggio  
Arch. Turrini Duccio**

**Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna  
Arch. Pezzi Aldo Giorgio**

**Comune di Rimini S.U.A.P.  
Ing. Felicione Alessandra**

**Settore Turismo Water Front e Riqualificazione demanio  
Dott.ssa Caprili Catia**

**Il Segretario verbalizzante  
Dott. Sapigni Augusto**

**L'originale firmato è depositato agli atti dell'Ufficio per il Paesaggio.**